



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri 38 - C.A.P. 24020 - tel. 035/724316 - fax 035/740069

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO COMUNALE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE II° CON ANNESSO CHIOSCO

1. Finalità dell'Avviso

Il Comune di Casnigo intende acquisire dichiarazioni di manifestazione d'interesse per individuare un soggetto interessato alla gestione ed il controllo del Parco sito in via Vittorio Emanuele II°, con annesso Chiosco Bar, in Casnigo (BG). I soggetti interessati devono possedere competenze e comprovata esperienza, nonché la capacità di gestire l'attività professionale di bar per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 del D. Lgs 59/2010.

I soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti generali, (art. 80 D. Lgs 50/2016) e capacità tecnico professionale (art. 71 D. Lgs 59/2010 propria o del preposto).

L'Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d'invito a presentare la propria offerta comunque nel rispetto della disposizioni contenute nell'art. 63 del D. Lgs 50/2016.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'interesse a gestire e controllare il Parco di via Vittorio Emanuele II°

Al momento dell'invito alla gara gli interessati dovranno presentare di apposita offerta economica e gestionale.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata.

2. Procedura per l'affidamento:

Qualora l'Amministrazione intenda procedere alla successiva indizione, è prevista la procedura negoziata senza pubblicazione di bando con le modalità previste dall'art. 63 del D.L.gs 50/2016.

L'Amministrazione si riserva quanto segue:

- a) qualora pervengano più manifestazioni, avvierà apposita procedura negoziata tra gli interessati, onde garantire il medesimo trattamento;
- b) qualora pervenga una sola manifestazione, avvierà una procedura diretta con lo stesso;
- c) qualora non pervengano manifestazioni, procederà senza ulteriori avvisi con procedure dirette con eventuali soggetti interessati, non partecipanti al presente avviso.

Successivamente all'aggiudicazione sarà stipulato un accordo di collaborazione con scrittura privata.

Si riassumono di seguito le caratteristiche di massima del servizio richiesto e della procedura di affidamento.

3. Oggetto:

Oggetto dell'affidamento è la gestione ed il controllo del Parco di via Vittorio Emanuele II°, con annesso Chiosco Bar, situati in Casnigo (BG) in via Vittorio Emanuele II°. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione del concessionario:

1. Area esterna attrezzata a verde e a gioco per bimbi con arredi sita nel Parco di Via Vittorio Emanuele II° in Casnigo avente un'estensione di circa mq. 2.400,00;
2. Chiosco costituito da n. 1 locale ad uso bar, n. 1 ripostiglio e n. 2 servizi igienici aventi una superficie complessiva di circa mq. 35,00.

Spese a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Spese dovute a interventi straordinari o strutturali, salvo rivalersi nei confronti del gestore, se gli interventi straordinari siano imputabili ad omessa manutenzione;
2. l'effettuazione dei lavori di ripristino dei danni derivati dagli atti vandalici in danno al Parco nel suo complesso;
3. la collocazione di cestini per la raccolta dei rifiuti solidi e delle cartacce;
4. gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, compresa l'eliminazione ed eventuale sostituzione di piante morte.
5. la disinfestazione periodica.

Spese a carico del concessionario:

1. Manutenzioni ordinarie alla struttura (spese per lo sfalcio dell'erba, potatura siepi, pulizia e raccolta fogliame ed erbacce lungo i vialetti, pulizia delle attrezzature e arredi urbani, svuotamento cestini e smaltimento rifiuti);
2. Manutenzione e pulizia dei servizi igienici pubblici con fornitura materiali (detersivi, carta igienica);
3. Stipula annuale delle necessarie assicurazioni per i propri addetti che prestano attività nella struttura e quella contro danni a cose e/o persone causati dallo svolgimento delle attività nel parco;
4. Fornitura degli arredi (sedie in plastica, tavoli, ecc.) ;

5. Apertura e chiusura giornaliera dei cancelli per tutto il periodo di apertura del parco, garantendo il libero accesso a tutta la cittadinanza;
6. Gestione e controllo delle strutture e dell'area, con oneri a proprio carico, per il periodo ed orari di seguito indicati (presunti, da concordare successivamente):
- parco: dal 1 aprile al 31 ottobre: apertura 9,00 – 23,00; nel rimanente periodo apertura 9,00 – 19,00;
 - chiosco: dal 1 aprile al 31 ottobre apertura minima di 7 ore nelle ore pomeridiane e serali;
7. Rimborso delle spese generali di gestione (energia elettrica, acqua, ecc.).

L'Amministrazione metterà a disposizione del gestore i seguenti servizi:

- a) l'uso gratuito dell'area a verde con le attrezzature funzionanti per lo svolgimento della propria attività;
- b) la titolarità dell'iniziativa con l'uso del logo comunale per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- c) la concessione di una deroga per il rumore sino alle ore 23.30 durante le serate in cui sono programmate iniziative sociali, culturali e ricreative.

CHIOSCO BAR DEL PARCO

L'Amministrazione comunale mette a disposizione il locale vuoto (chiosco) da adibire ad uso bar con annesso ripostiglio e n° 2 servizi igienici.

Il concessionario dovrà garantire:

1. Manutenzione ordinaria e imbiancatura delle parti murarie del chiosco;
2. Pulizia del chiosco bar nel rispetto delle normative di igiene degli alimenti, dei pluviali e dei pozzetti di ispezione;
3. Apertura bar dal mese di Aprile fino a fine Settembre sia il pomeriggio, sia la sera, con consumazioni non obbligatorie (neanche nelle serate di ballo) e con la facoltà di estendere tale periodo di apertura in relazione alle favorevoli condizioni climatiche o su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale;
4. Pagamento dell'autorizzazione comunale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
5. Riscaldamento del chiosco bar consentito unicamente a mezzo di apparecchi elettrici, in conformità alle norme di sicurezza;
6. Rimborso delle spese generali di gestione con esclusione delle spese relative alla fornitura dell'acqua;
7. Conferimento rifiuti secondo le norme del Regolamento di Igiene del Comune di Casnigo;
8. Esposizione del listino prezzi emesso dalla Camera di Commercio per i generi in vendita;
9. Provvedere all'apertura serale durante eventuali manifestazioni.

4. Modalità di svolgimento del servizio

Il soggetto dovrà rispondere ai seguenti adempimenti inerenti alle modalità tecniche e organizzative del servizio:

- organizzazione, gestione della propria attività di somministrazione alimenti e bevande con impiego di personale idoneo, adeguatamente retribuito;
- adempimenti attinenti alla gestione delle pratiche SIAE con assunzione delle relative spese;
- idonea polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose;
- il concessionario dovrà assicurare, per quanto di sua competenza, il perfetto stato dei luoghi e delle attrezzature dati in uso, salvo il naturale deterioramento;

5. Requisiti di partecipazione:

I candidati interessati devono presentare dichiarazione, utilizzando il modello allegato, in cui si attesti:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 65 e 66 della legge regionale n° 6/2010;
- c) di avere preso visione del Parco, con annesso Chiosco Bar, situati in Via Vittorio Emanuele II° in Casnigo (BG);

6. Modalità e termini della presentazione della manifestazione di interesse:

I soggetti interessati devono fare pervenire dichiarazione di interesse, **entro le ore 12,00 del giorno 10.04.2017** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Casnigo, Via R. Ruggeri 38, 24020 Casnigo (BG), esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano, in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura : "NON APRIRE – Contiene manifestazione di interesse all'attività di gestione e controllo del Parco, con annesso Chiosco Bar, situati in Via Vittorio Emanuele II° in Casnigo (BG)".

Gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo sono consultabili su: www.comune.casnigo.bg.it

In alternativa, se si possiede una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), è possibile spedire, entro la scadenza summenzionata, i documenti richiesti in formato digitale utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Casnigo: protocollo@cert.casnigo.it

Per facilitare l'adempimento, si suggerisce di utilizzare i moduli allegati al presente avviso. Alla dichiarazione di interesse ed a quella attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità della persona che firma le dichiarazioni stesse.

L'Amministrazione comunale, se necessario, inviterà, telefonicamente o tramite fax, i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Al concessionario sarà richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

Tutte le spese occorrenti per la stipula dell'accordo di collaborazione saranno a carico del concessionario.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Casnigo (BG) per finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Casnigo.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la sig.ra Simonetta Muci tel. 035 724316 mail simonetta.m@comune.casnigo.bg.it.

Eventuali ricorsi contro la presente richiesta di dichiarazioni di interesse dovranno essere presentati, entro 30 gg. della data della sua pubblicazione, presso il TAR della Lombardia.

La presente richiesta di dichiarazioni di interesse è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune di Casnigo.

7. Informazioni utili:

La concessione, dietro pagamento del relativo canone da definirsi in fase di eventuale gara e/o accordo, avrà durata di 1 (uno) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo di concessione.

L'Amministrazione non riconoscerà alcun rimborso per eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati, indennizzi, risarcimenti o somme a qualsiasi titolo vantate, fatto salvo il risarcimento eventualmente originante da fatto illecito ex art. 2043 cod.civ.

La concessione potrà essere rinnovata per uguale durata, previa verifica dei risultati ottenuti rispetto al progetto gestionale da concordare con l'Amministrazione nella fase negoziale preliminare all'affidamento del servizio.

Il concessionario dovrà ottenere, a propria cura e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento delle attività previste nella richiesta, anche in conformità alle autorizzazioni complessive delle strutture, con l'onere di ottemperanza delle eventuali prescrizioni impartite.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: Simonetta Muci



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri 38 - C.A.P. 24020 - tel. 035740259 - fax 035740069

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO COMUNALE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE II° CON ANNESSO CHIOSCO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente a _____
in via _____,
in qualità di _____
con sede a _____
in via _____
cod.fisc./ P.I. _____
tel. _____
fax _____ e-mail: _____

chiede

di partecipare alla gara per la concessione della gestione del parco con annesso chiosco sito in Casnigo via Vittorio Emanuele II°.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. cit. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 65 e 66 della legge regionale n° 6/2010, direttamente o tramite persona preposta all'attività commerciale;
- b) di aver preso visione dei luoghi (parco con annesso Chiosco Bar, situati in Via Vittorio Emanuele II° in Casnigo);
- c) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli art 71 D.Lgs. 59/2010 che prescrive il divieto di esercizio dell'attività per:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.
- d) Di rispettare quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede quale motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ovvero che il sottoscritto _____

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità unicamente legate alla corretta esecuzione della presente procedura di gara.

_____, li _____

FIRMA

Si allega copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità.